



DELIBERAZIONE NR. V/ 40995

SEDUTA DEL 14 SETT. 1993

Presidente: Fiorinda GHILARDOTTI

Presenti gli Assessori regionali:

~~Giuseppe MORANDI~~ Vice-Presidente

Fiorello CORTIANA

Guido GALARDI

Carlo MONGUZZI

Henry Richard RIZZI

Fabio SERENI

Con l'assistenza del Segretario: ~~Simone SANGONETTI~~ Giorgio Fermo

Su proposta dell'Assessore: all'agricoltura e foreste

OGGETTO:

Indirizzi per la redazione e la predisposizione dei piani faunistico-venatori provinciali e dei piani di miglioramento ambientale (artt.14 e 15 l.r.16.8.1993 n.26).

ESECUTIVA

COMMISSIONE DI CONTROLLO

N° 1872/009/4586

del 23 SET. 1993



PREMESSO che la l.r. 16/8/93 n.26 prevede all' art. 12 del piano faunistico venatorio ed agli artt. 14 e 15 la stesura i piani provinciali faunistico venatori e di miglioramento ambientale, strumenti indispensabili per la gestione del patrimonio faunistico e per la programmazione della attività venatoria in conformità delle previsioni di detta l.r.;

VISTO inoltre l'art.55, comma 1 della citata l.r. con il quale viene demandata alla Giunta regionale, in sede di prima attuazione di detta legge ed entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore, la predisposizione della deliberazione contenente "gli indirizzi per la redazione dei piani faunistico venatori provinciali di cui all'art.14, comma 1";

CONSIDERATO che, in conformità di detto comma 1 del citato art. 55 della l.r., tali proposte dovranno poi essere trasmesse dalle Province alla Regione entro 60 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione;

CONSIDERATO ancora che per la predisposizione degli indirizzi occorre fare esplicito riferimento agli istituti tutti indicati nel precitato art.14, comma 3, da prevedere singolarmente nel piano, nel rispetto sia delle destinazioni del territorio agro-silvo-pastorale previste nell'art.13 della citata l.r., che delle disposizioni contenute in particolare nell'art. 15, per i piani di miglioramento ambientale e negli artt.28, 34 e 35, per quanto attiene la gestione programmata della caccia;

RICHIAMATA la propria precedente delibera esecutiva 16 aprile 1993 n.34983, con la quale sono stati definiti i parametri per la individuazione del territorio agro-silvo-pastorale;

CONSIDERATO infine che la presente deliberazione va dichiarata immediatamente esecutiva dovendo essere assunta entro il 18 settembre (30 giorni dall'entrata in vigore della più volte citata l.r.);

DATO ATTO che la presente deliberazione è soggetta al controllo ai sensi dell'art.1 del D.Lgs.n.40/93;

A voti unanimi espressi nei modi di legge, anche in ordine all'immediata esecutività

D E L I B E R A

1) Le Amministrazioni provinciali per la predisposizione dei piani faunistico-venatori e di miglioramento ambientale, in conformità all'art.55, comma 1 della l.r. 26/93, devono attenersi agli indirizzi ed alle direttive tecniche di seguito indicate, suddivise in due fasi, sentite le organizzazioni di cui all'art.14, comma 1.

70,
A) Prima fase: individuazione sintetica degli istituti attualmente esistenti nell'ambito provinciale e già previsti dall' l.r. 47/78, come modificata e integrata dalla l.r. 41/88.

B) Seconda fase: definizione degli istituti previsti dalla l.r. e di cui all'art.14, comma 2, con individuazione cartografica in scala 1:10.000, se non diversamente prevista, nel rispetto delle destinazioni territoriali di cui all'art.13.

a) Oasi di protezione e zone di cui all'art.1, comma 4:

- denominazione;
- situazione geopedologica e vegetazionale;
- estensione territoriale con indicazione dei Comuni interessati;
- vocazioni e potenzialità faunistiche del territorio;
- eventuali emergenze faunistiche;
- superficie totale in ettari rapportata percentualmente al territorio agro-silvo-pastorale provinciale;
- individuazione cartografica.

b) Zone di ripopolamento e cattura:

- denominazione;
- situazione geopedologica e vegetazionale;
- estensione ettariale con individuazione dei Comuni interessati;
- vocazioni e potenzialità faunistiche del territorio;
- quantificazione della produttività;
- superficie totale in ettari rapportata percentualmente al territorio agro-silvo-pastorale provinciale;
- individuazione cartografica.

c) Centri pubblici di riproduzione selvaggina allo stato naturale:

- denominazione;
- descrizione qualitativa e quantitativa delle specie allevate;
- estensione ettariale e superficie totale rapportata al territorio agro-silvo-pastorale provinciale.

d) Aziende faunistiche venatorie e aziende agri-turistiche-venatorie:

- denominazione;
- situazione geopedologica e vegetazionale;
- estensione ettariale con esplicitazione dei Comuni interessati;
- vocazioni e potenzialità faunistiche (per le aziende faunistiche-venatorie);
- superficie totale rapportata percentualmente al territorio agro-silvo-pastorale provinciale;
- individuazione cartografica.

e) Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allevata allo stato naturale:

- denominazione;
- descrizione qualitativa e quantitativa delle specie allevate;
- estensione ettariale e superficie totale rapportata percentualmente al territorio agro-silvo-pastorale provinciale.



- f) Zone e periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, anche con abbattimento di fauna allevata in cattività:
- denominazione e periodi presumibili di funzionamento;
 - situazione geopedologica e vegetazionale;
 - estensione territoriale con indicazione dei Comuni interessati;
 - vocazioni faunistiche del territorio;
- superficie totale in ettari rapportata percentualmente al territorio agro-silvo-pastorale provinciale;
- individuazione cartografica.
- g) Ambiti territoriali e Comprensori alpini di caccia:
- denominazione;
 - situazione geopedologica e vegetazionale;
 - estensione ettariale con indicazione dei Comuni interessati nel rispetto delle dimensioni previste dall' art. 28 comma 2, fermo restando il limite massimo di 15.000 ettari per gli Ambiti da situare in pianura ed in collina ;
 - vocazioni e potenzialità faunistiche del territorio;
 - eventuali emergenze faunistiche;
 - superficie totale in percentuale rapportata al territorio agro-silvo-pastorale provinciale;
 - indicazione del carico massimo sopportabile di cacciatori per ogni Ambito o Comprensorio, sulla base della situazione morfologica e faunistica;
 - individuazione cartografica.
- h) Zone in cui sono collocati e collocabili gli appostamenti fissi:
- identificazione cartografica in scala 1:100.000.
- 2) Le Province oltre a quanto previsto nel precedente comma 1, lett.B) individuano anche:
- a) la restante parte del territorio agro-silvo-pastorale provinciale ove è comunque vietata l'attività venatoria nel rispetto delle percentuali indicate all'art.13, comma 3;
- b) per la zona Alpi ove esistente:
- situazione geopedologica e vegetazionale;
 - estensione ettariale con indicazione dei Comuni interessati;
 - vocazioni e potenzialità faunistiche del territorio;
 - istituti faunistici esistenti e previsti;
 - superficie totale in ettari rapportata percentualmente al territorio agro-silvo-pastorale provinciale;
 - individuazione cartografica in scala 1:100.000.
- c) per la zona appenninica, ove esistente:
- situazione geopedologica e vegetazionale;
 - estensione ettariale con esplicitazione dei Comuni interessati;
 - vocazione faunistiche del territorio;

eventuali emergenze faunistiche e interventi conseguenti per la ricostituzione del patrimonio faunistico;
- istituti faunistici esistenti e previsti;
- superficie totale in ettari rapportata percentualmente al territorio agro-silvo-pastorale provinciale;
- proposta confini e individuazione cartografica in scala 1:100.000;

d) per le specie destinate ai ripopolamenti la :
- relazione sulle specie oggetto di ripopolamento del territorio provinciale e loro quantificazione con evidenziati i modi, i tempi di immissione nonchè la potenziale produttività, per quanto rilevabile dal prelievo faunistico;
- individuazione delle emergenze faunistiche e dei conseguenti interventi;

e) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi rustici vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente punto 1, lett.B);

f) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi agricoli, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 1, lett.B).

3) Le Amministrazioni provinciali, a corredo delle proposte relative ai piani faunistico-venatori sono tenute anche a predisporre i piani di miglioramento ambientale che intendono attuare, attenendosi alle previsioni di cui all'art.15 della l.r. indicando :

- a) gli obiettivi ed i risultati anche in termini quantitativi che si intendono raggiungere, i costi di investimento e di gestione e le relative fonti di finanziamento;
- b) le risorse, anche diverse da quelle provinciali e regionali che si prevede possano essere impiegate;
- c) i soggetti responsabili dell'attuazione del piano e delle sue singole fasi;
- d) la localizzazione territoriale degli interventi con documentazione cartografica in scala 1:10.000 e la durata dei vari piani, i modi ed i tempi di attuazione, le previsioni di spesa relative ai singoli esercizi, nonchè i rapporti previsti nel piano e quelli altrimenti programmati, fino alla ricostituzione ed alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale del territorio interessato;
- f) le modalità atte a verificare il conseguimento degli obiettivi anche ai fini dei controlli tecnico-finanziari.



4) Le Amministrazioni provinciali, sulla base delle destinazioni territoriali dei propri territori - previsti nel precedente punto 1 lett. B) - nonchè per ogni altro intervento ritenuto necessario al fine di una miglior gestione agro-faunistica-ambientale, di cui al precedente punto 3, sono tenute a trasmettere alla Giunta regionale, entro 60 giorni dall'esecutività della presente deliberazione, le proposte per i piani faunistico-venatori e di miglioramento ambientale, da attuarsi sugli interi territori di competenza, anche attraverso l'adeguamento o l'integrazione, ai sensi dell'art. 55 comma 3 della più volte citata l.r. 26/93, dei piani faunistico-venatori già approvati dai consigli provinciali a norma della l.r. 47/78 come modificata e integrata dalla l.r. 41/88.


Con successiva separata votazione, ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 49 della L. 10/2/53 n. 62.

P.C.C.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
F.TO GHILDOTTI



IL SEGRETARIO
F.TO FERMO